

**CAPO PRIMO**  
**Disposizioni Generali**

**Articolo 1**  
**Denominazione e natura**

1. L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", -INPGI- (denominato nel seguito Ente), già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, è una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La denominazione INPGI identifica a tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente svolge la sua attività, a norma di legge e del presente Statuto, sulla base dei principi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103.

3. L'attività dell'Ente è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art.4, comma 1 del Decreto Legislativo. 30 giugno 1994, n.509.

**Articolo 2**  
**Sede**

1. L'Ente ha sede legale in Roma.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può costituire, mediante apposite convenzioni, uffici territoriali in relazione a specifiche esigenze dell'Ente.

3. La struttura organizzativa disciplinata dall'art.4 dello Statuto provigente all'entrata in vigore del presente basata su uffici di corrispondenza e fiduciari regionali spiega i propri effetti fino al 31 dicembre 2024.

**Articolo 3**  
**Soggetti assicurati**

1. L'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, attua le forme di previdenza e assistenza nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nell'apposito elenco di categoria e nei confronti dei praticanti iscritti nell'apposito registro, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, nonché a favore dei rispettivi superstiti e familiari a carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

**Articolo 4**  
**Prestazioni**

1. L'Ente provvede alle seguenti prestazioni obbligatorie:

- a) trattamenti pensionistici di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti;
- b) indennità di maternità e paternità di cui al Decreto Legislativo n.151/2001;
- c) prestazioni assistenziali;
- d) trattamento in caso di infortunio in ambito professionale e quello di disoccupazione in favore dei collaboratori coordinati e continuativi;
- e) ogni altro trattamento previsto da regolamenti e da provvedimenti di legge nell'ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti.

2. L'Ente può provvedere ad ulteriori prestazioni assistenziali facoltative.

3. Le prestazioni obbligatorie e quelle facoltative sono definite con appositi Regolamenti da trasmettere - ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.



## CAPO SECONDO Struttura Organizzativa

### Articolo 5 Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

2. I rispettivi componenti sono eleggibili per non più di quattro mandati complessivi fra tutti gli Organi e per non più di due mandati nello stesso Organo.

### Articolo 6 Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è formato da un numero di consiglieri corrispondente al rapporto di un consigliere in ragione di ogni di 1.000 iscritti, fermi restando i limiti previsti dalle norme di legge.

2. Il Consiglio di Indirizzo Generale dura in carica 4 anni e comunque fino al termine per l'approvazione del bilancio consuntivo riferito al quarto esercizio del proprio mandato, ovvero se successiva, fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo Generale. I suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, lettera b), dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e non possono svolgere più di due mandati anche non consecutivi.

3. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica il Consiglio di Amministrazione fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo Generale. Le elezioni devono tenersi non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza del quadriennio predetto e sono disciplinate ai sensi del Capo III del presente Statuto.

4. Le elezioni si svolgono in due fasi:

- a) elezione, su base circoscrizionale, dei Delegati all'Assemblea;
- b) elezione, da parte dei Delegati all'Assemblea, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e contestuale definizione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale.

5. Ai fini delle elezioni dei Delegati di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno diritto al voto gli iscritti i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino accreditati di almeno dodici contributi mensili; possono essere eletti alla carica di Delegato all'Assemblea gli iscritti per i quali, alla stessa data di cui al periodo precedente, risultino accreditati almeno 36 contributi mensili e, se titolari di pensione diretta, risultino accreditati, successivamente al pensionamento, almeno 6 contributi mensili nell'ultimo anno antecedente al predetto termine dei 150 giorni.

### Articolo 7 Funzioni del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Ente;
- b) approva il bilancio preventivo e i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e il bilancio consuntivo entro i termini di cui all'art. 26, comma 3;
- c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento sulla politica di investimento;
- d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio tecnico attuariale, con cadenza almeno triennale, e comunque ogni volta si renda necessario, da inviare ai Ministeri vigilanti al fine di verificare la sostenibilità della gestione previdenziale nel lungo periodo;
- e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza nonché il Regolamento degli investimenti e le loro modifiche;
- f) delibera e modifica il regolamento elettorale proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;



- h) adotta e modifica il regolamento del proprio funzionamento;  
i) determina i compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali;  
l) nomina il componente del Collegio Sindacale di cui all'art. 13, comma 1, lettera e).  
m) nomina il Garante del Codice Etico di cui all'art. 15, comma 6.

2. Per le decisioni di cui al comma 1, lettera g), è necessaria la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera e) f) e g) sono trasmessi per la relativa approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a) e gli elaborati contabili di cui al comma 1, lettere b) e e), sono trasmessi ai Ministeri vigilanti per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

### Articolo 8 Funzionamento del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno e in sessione straordinaria quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio medesimo. Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

2. La prima seduta, alla quale partecipano tutti i Delegati eletti ai sensi del Capo III del presente Statuto, è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di eleggere a scrutinio segreto i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione. La seduta è presieduta dallo stesso Presidente uscente, se confermato nella carica di delegato, ovvero dal delegato che abbia la maggiore anzianità anagrafica. terminate le operazioni di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dal Capo III del presente Statuto, i Delegati non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione acquisiscono in via definitiva la qualifica di componenti del Consiglio di Indirizzo Generale ed eleggono al loro interno un Coordinatore che resta in carica, salvo dimissioni o revoca, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Coordinatore. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore ovvero, in caso di impedimento, dal componente con la maggiore anzianità anagrafica.

4. La convocazione deve essere portata a conoscenza del destinatari con mail pec almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in essa dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

5. Le riunioni si svolgono in presenza presso la sede dell'Ente ovvero presso altro luogo appositamente individuato all'atto della convocazione. Le riunioni possono altresì svolgersi integralmente o in parte in videoconferenza. Per lo svolgimento in videoconferenza è necessario che gli strumenti adottati consentano di identificare con certezza i presenti e garantiscano piena e consapevole partecipazione degli stessi ai lavori, senza ulteriori specifiche formalità.

6. Le dichiarazioni di decadenza di cui al successivo art. 14 avvengono a scrutinio segreto con la presenza della metà più uno dei componenti.

7. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale il Presidente dell'Ente partecipa senza diritto di voto.

8. I verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale sono trascritti in apposito libro e firmati da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

### Articolo 9 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti con le modalità stabilite in materia dal Capo III del presente Statuto. I componenti, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono rieleggibili ma non possono svolgere più di due mandati anche non consecutivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e può eleggere tra i suoi componenti un Vicepresidente.



3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni dalla data della elezione e comunque fino alla elezione del nuovo Consiglio per la sola ordinaria amministrazione.

#### Articolo 10 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita la gestione e compie ogni atto idoneo per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente che non siano espressamente riservati al Consiglio di Indirizzo Generale. In particolare, ha le seguenti funzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Ente;
- b) cura l'attuazione delle direttive del Consiglio di Indirizzo Generale per il conseguimento degli scopi statuari e propone al Consiglio le modifiche statuarie;
- c) propone al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche ai Regolamenti adottati dall'Ente;
- d) approva l'organigramma del personale e l'ordinamento dei servizi dell'Ente;
- e) predispose ai fini dell'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale, lo schema di bilancio preventivo, i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e il bilancio consuntivo entro i termini di cui all'art. 26, comma 3 e 4;
- f) propone per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo Generale il bilancio tecnico attuariale, con cadenza almeno triennale;
- g) delibera sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili nonché sull'eventuale trasformazione dei beni stessi;
- h) nomina il Direttore generale dell'Ente;
- i) ratifica le delibere adottate dal Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera e);
- l) considerate anche le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, adotta e modifica disposizioni regolamentari e di carattere generale da proporre al Consiglio di Indirizzo Generale;
- m) delibera l'eventuale costituzione, mediante apposite convenzioni, di uffici territoriali in relazione a specifiche esigenze dell'Ente;
- n) delibera su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti, regolamenti e dal presente Statuto.

#### Articolo 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria di norma a cadenza mensile o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno due Consiglieri.

2. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei destinatari con mail pec almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in essa dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Le riunioni si svolgono in presenza presso la sede dell'Ente ovvero presso altro luogo appositamente individuato all'atto della convocazione. Le riunioni possono altresì svolgersi integralmente o in parte in videoconferenza. Per lo svolgimento in videoconferenza è necessario che gli strumenti adottati consentano di identificare con certezza i presenti e garantiscano piena e consapevole partecipazione degli stessi ai lavori, senza ulteriori specifiche formalità.

4. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente dell'Ente ovvero, in caso di impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in caso di ulteriore assenza, dal componente con la maggiore anzianità anagrafica. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri.

6. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Organo. Essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive o a cinque complessivamente in un anno, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.



8. Le dichiarazioni di decadenza di cui al successivo art. 14, avvengono a scrutinio segreto con la presenza della metà più uno dei componenti.

9. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in apposito libro e firmati da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

#### Articolo 12 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e rimane in carica quattro anni.

2. Il Presidente non può essere eletto nel rispettivo incarico per più di due mandati anche non consecutivi.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, da almeno due componenti;
- c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi di amministrazione;
- d) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Ente;
- e) adotta nei casi di necessità o di urgenza le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del predetto Organo alla prima riunione utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione;
- f) assume tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi amministrativi.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare uno o più consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.

#### Articolo 13 Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri, di cui:

- a) un sindaco designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione di Presidente;
- b) un sindaco designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un sindaco nominato tra professionisti iscritti al Registro dei revisori contabili;

2. Le modalità di nomina del Sindaco di cui al comma 1, lettera c) sono disciplinate nel Capo III del presente Statuto.

3. Analogamente vengono designati e nominati tre sindaci supplenti.

4. Il Presidente dell'Ente provvede alla presa d'atto delle designazioni effettuate dai Ministeri vigilanti.

5. Il Collegio dei Sindaci dura in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio. I componenti non possono svolgere più di due mandati anche non consecutivi.

6. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.

#### Articolo 14 Cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità

1. I componenti elettivi degli Organi dell'Ente debbono essere di provata onorabilità ed in possesso del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Tale requisito si intende soddisfatto -in aggiunta alla regolare iscrizione all'ordine professionale dei giornalisti- per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso Associazioni di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o presso



altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.

2. Sono considerate cause di esclusione del requisito della professionalità, nonché cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle stesse:

- a) l'assenza dei requisiti di cui al precedente comma 1;
- b) la cancellazione dall'Ordine dei giornalisti;
- c) l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Consiglio di indirizzo generale o a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale.

3. Le dichiarazioni di decadenza sono effettuate dall'Organo di appartenenza e avvengono a scrutinio segreto, con la presenza della metà più uno dei componenti.

4. I membri del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione che cessano comunque dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti nei modi previsti dall'art.23 comma 7 del presente Statuto. I sostituti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza dell'organo in cui entrano a far parte. Nel caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il sindaco supplente designato o nominato dall'organismo che aveva espresso la designazione o la nomina del sindaco uscente.

5. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale sono incompatibili con quelle di:

- a) Presidente, Segretario, componente della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei conti della Fnsi;
- b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci della Casagit;
- c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani;
- d) Presidente di Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, Presidente o legale rappresentante di Associazione regionale di stampa e Fiduciario Casagit;
- e) iscritto ad altro Ordine o Ente di previdenza di cui ai Decreti Legislativi n.509/1994 e n.103/1996.
- f) chi rivesta ruoli o cariche operative in società che operino in settori finanziari o immobiliari, membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo; di Consigli ed organismi esecutivi, province, comuni e regioni; Presidente, Segretario, Componente di organismi esecutivi nazionali di organizzazioni sindacali e datoriali; Presidente o legale rappresentante di organizzazioni sindacali e datoriali a livello regionale.

6. La carica di componente nominato del Collegio dei Sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) è incompatibile con quelle di cui al precedente comma 5.

7. Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine decadrà dalla carica di membro degli Organi statuari dell'Ente.

#### Articolo 15

##### Conflitto di interessi, obbligo di astensione, doveri di riservatezza, incompatibilità, Garante del Codice Etico.

1. Chiunque rivesta una carica negli organi di amministrazione o di controllo dell'Ente è tenuto ad astenersi dal partecipare al voto su questioni in relazione alle quali sussista un personale conflitto di interessi, attuale o potenziale, dandone esplicita dichiarazione all'organo di cui è parte.

2. Per conflitto d'interessi attuale si intende il conflitto tra il dovere dell'amministratore di assolvere al proprio incarico per il perseguimento dell'interesse dell'Ente ed i propri interessi personali.

3. Il conflitto di interessi potenziale si configura laddove l'interesse personale, estraneo alla finalità dei doveri di amministrazione, potrebbe potenzialmente evolversi e tendere ad interferire con l'interesse generale dell'Ente, nei riguardi l'amministratore ha precisi doveri e responsabilità.

4. I componenti degli organi collegiali dell'Ente sono tenuti al rispetto delle disposizioni di fedeltà e riservatezza di cui all'art. 2391, ultimo comma, del Codice civile.

5. In caso di eventuale inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero di comportamenti non conformi alle regole della correttezza professionale, tali da ledere gli interessi e l'immagine dell'Ente, il Garante del Codice Etico, di cui all'apposito Regolamento, adotta i necessari provvedimenti sanzionatori -tra la censura e la sospensione- nei confronti dei componenti degli Organi collegiali, responsabili dei fatti sottoposti alla sua valutazione e sottopone all'Organo di appartenenza l'eventuale proposta di decadenza.



6. Il Garante è nominato dal Consiglio di Indirizzo Generale tra chi, in possesso di elevate professionalità ed esperienze in materie giuridico – amministrative, abbia presentato la propria candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto dell'Ente.

7. Il Garante dura in carica quattro anni e comunque fino alla nomina del successore.

8. In attuazione dei principi di cui al presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire anche la carica di componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e viceversa.

#### **Articolo 16 Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dell'Ente di grado più elevato, dotati di elevata professionalità in campo amministrativo e gestionale, ovvero può essere anche scelto tra persone estranee all'Ente, dotate di adeguata e specifica professionalità.

2. Il Direttore Generale, tra l'altro, in particolare:

- a) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Ente;
- b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi e delle determinazioni fissati dagli Organi di amministrazione;
- c) interviene a tutte le riunioni degli Organi di amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale.

#### **CAPO TERZO Procedure elettorali**

#### **Articolo 17 Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Delegati all'Assemblea tutti gli iscritti per i quali, al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino accreditati almeno dodici mesi di contributi.

2. Possono candidarsi all'elezione alla carica di Delegato all'Assemblea tutti coloro per i quali, alla medesima data di cui al comma precedente, risultino accreditati almeno 36 mesi di contributi e, se titolari di pensione diretta, risultino accreditati, successivamente al pensionamento, almeno 6 contributi mensili nell'ultimo anno antecedente il termine di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'eleggibilità, gli iscritti di cui al comma 2 devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, si intendono soddisfatti per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso enti di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o presso altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.

#### **Articolo 18 Ineleggibilità e decadenza**

1. Sono esclusi dal diritto di elettorato passivo alle cariche dell'Ente coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) assenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1;
- b) aver subito un provvedimento disciplinare definitivo da parte dell'Ordine professionale dei giornalisti negli ultimi 5 anni con irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività professionale non inferiore a 6 mesi;
- c) aver svolto le funzioni o i compiti di amministrazione presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti;
- d) aver riportato condanne o sanzioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;



- e) essere stati sottoposti alle misure di prevenzione;
- f) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. La decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio di Amministrazione è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

#### Articolo 19

##### Ripartizione dei seggi per l'elezione dei Delegati all'Assemblea

1. L'elezione dei Delegati all'Assemblea avviene su base circoscrizionale. Ogni circoscrizione coincide con il relativo ambito regionale.

2. A tal fine, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni così determinate:

- 1) Piemonte
- 2) Valle D'Aosta
- 3) Liguria
- 4) Lombardia
- 5) Veneto
- 6) Trentino Alto Adige
- 7) Friuli Venezia Giulia
- 8) Emilia Romagna
- 9) Marche
- 10) Toscana
- 11) Umbria
- 12) Lazio
- 13) Abruzzo
- 14) Molise
- 15) Campania
- 16) Puglia
- 17) Basilicata
- 18) Calabria
- 19) Sicilia
- 20) Sardegna

3. Il numero dei Delegati da eleggere all'Assemblea è in ragione di uno ogni 1.000 iscritti all'ente -e comunque entro i limiti previsti da norme di legge- incrementati di cinque unità.

4. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono ripartiti in base ad un criterio di proporzionalità, dividendo il numero degli iscritti delle circoscrizioni per il quoziente ottenuto dal rapporto tra il numero complessivo degli iscritti e il numero dei seggi totali, con un minimo di un seggio per ciascuna circoscrizione.

5. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle circoscrizioni con quoziente pieno che abbiano il resto più alto, uno ciascuno fino ad esaurimento dei posti.

6. Il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare il numero dei Delegati all'Assemblea da eleggere in ciascuna Circoscrizione, con riferimento alla consistenza numerica degli iscritti al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle singole Circoscrizioni elettorali, è desunta dall'iscrizione nell'Albo e nel Registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.

#### Articolo 20

##### Predisposizione degli elenchi degli elettori attivi e passivi

1. Ai fini dell'elezione dei Delegati all'Assemblea il Presidente dell'Ente provvede alla formazione:

- a) degli elenchi dell'elettorato attivo riferito a ciascuna Circoscrizione, composti dai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti appartenenti alla Circoscrizione stessa in possesso dei requisiti per l'esercizio attivo del diritto di voto ai sensi dell'art. 17, comma 1;
- b) degli elenchi dell'elettorato passivo riferito a ciascuna Circoscrizione, composti dai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti appartenenti alla Circoscrizione stessa, in possesso dei requisiti per l'esercizio passivo del



diritto di voto ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Gli elenchi circoscrizionali dell'elettorato attivo e passivo devono essere pubblicati presso una apposita sezione elettorale del sito web istituzionale almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni e per la durata di dieci giorni presso Ordini regionali dei giornalisti.

3. Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Ente entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione. Su di essi decide il Consiglio di Amministrazione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.

4. Il giorno successivo alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui al comma precedente gli elenchi circoscrizionali definitivi dell'elettorato attivo e passivo devono essere pubblicati presso l'apposita sezione elettorale del sito web istituzionale dell'Ente.

#### Articolo 21

##### Presentazione delle candidature e formazione degli elenchi dei candidati

1. Ogni candidato deve sottoscrivere la candidatura, a pena di nullità della stessa, facendola pervenire presso la sede legale dell'Ente mediante mail pec entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi di cui all'art. 20, comma 4. La candidatura deve contenere l'eventuale indicazione dello pseudonimo con il quale il candidato intende essere rappresentato presso l'elettorato.

2. Il Presidente dell'Ente, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, procede alla convalida o al rigetto delle candidature, dandone comunicazione a mezzo mail pec agli interessati. Il candidato escluso può proporre ricorso entro 5 giorni dal ricevimento della mail pec al Consiglio di Amministrazione, che decide entro i successivi 10 giorni.

3. Esaurite le attività di cui al precedente comma 2, il Presidente dell'Ente provvede alla formazione degli elenchi dei candidati suddivisi su base circoscrizionale, che vengono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente ed inviati, almeno 20 giorni prima, a mezzo mail pec ad ogni avente diritto al voto, unitamente alle informazioni riguardanti le date, i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. In caso di omniaimonia accanto al nome è indicata la data e il luogo di nascita.

#### Articolo 22

##### Seggio elettorale, operazioni di voto e scrutinio dell'elezione dei Delegati

1. Le operazioni di voto per l'elezione dei Delegati all'Assemblea si svolgono esclusivamente in via telematica, nell'arco di cinque giorni consecutivi fissati dal provvedimento di indizione.

2. Se i Delegati da eleggere sono più di due, gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei posti da coprire, arrotondati per difetto. In caso di parità di voti è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Ente; in caso di ulteriore parità, il candidato con la minore anzianità anagrafica.

3. Entro 30 giorni antecedenti l'inizio delle elezioni, presso la sede dell'Ente viene costituito un Seggio elettorale presieduto da un dirigente dell'Ente e composto da dirigenti e funzionari dell'Ente, nominati dal Presidente, integrato fino ad un massimo di 3 componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, nominati dal medesimo Consiglio e che non fanno parte dell'elettorato passivo, con il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali.

4. Il voto telematico viene espresso collegandosi al sito internet creato appositamente dall'Ente e accedendo mediante la procedura di identificazione e riconoscimento mediante "SPID" o altro sistema di identificazione digitale pubblico, integrata da eventuali altri dati necessari alla votazione. L'Ente provvederà a rendere note le istruzioni per la votazione on line attraverso informazioni operative inviate via mail pec agli elettori e reperibili anche nel sito web istituzionale. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto telematico, l'accesso al sito elettorale sarà inibito.

5. L'Ente assicura con mezzi e procedure adeguate la massima segretezza del voto. A tal fine, il processo di accesso al voto telematico è diviso nelle due seguenti procedure informatiche, che non sono collegabili tra loro pena la perdita della segretezza del voto:

- a) verifica del diritto al voto mediante controllo automatico ad opera del sistema informatico dell'Ente; identificazione e riconoscimento dell'elettore a mezzo "SPID" o altro sistema di identificazione digitale pubblico che determina l'accesso alla votazione e impossibilità ad effettuare altre;
- b) espressione del voto.

6. L'accensione e lo spegnimento del sito Internet di voto telematico avviene, alla presenza di un notaio, negli orari



stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Al termine di ognuno dei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la votazione telematica, i dati relativi alle votazioni all'atto dello spegnimento del sito internet vengono copiati su apposito supporto informatico in presenza del notaio, che provvede a prelevarlo e custodirlo. Al termine del quinto giorno di voto, alla presenza del notaio, si procede allo scrutinio dei voti e alla formazione delle graduatorie ai fini della determinazione dei candidati eletti.

7. Concluse tutte le operazioni di voto, i componenti del Seggio elettorale redigono processo verbale del relativo esito, sottoscritto dal Presidente del seggio e dal notaio.

8. Il Presidente uscente dell'Ente provvede, entro sette giorni dalla conclusione delle operazioni di voto alla proclamazione con delibera dei Delegati eletti, dandone pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. La proclamazione viene altresì comunicata a ciascun eletto a mezzo mail pec.

#### Articolo 23

#### **Elezione del Consiglio di Amministrazione e composizione del Consiglio di Indirizzo Generale**

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce, su convocazione del Presidente uscente, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, ed è presieduta dallo stesso Presidente uscente, se rieletto tra i Delegati, ovvero, in caso contrario, dal Delegato con la maggiore età anagrafica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene su presentazione di liste contenenti un minimo di 2 e un massimo di 7 candidati, sottoscritte da almeno 5 rappresentanti. I sottoscrittori non possono essere candidati in nessuna lista né possono sottoscrivere più di una lista, pena l'annullamento di tutte le sottoscrizioni. Nessuno dei candidati per l'elezione nel Consiglio di Amministrazione può essere presentato in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

3. Per la validità delle liste, il genere meno rappresentato deve corrispondere ad almeno un terzo delle candidature.

4. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale. I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, e almeno un terzo deve riguardare il genere meno rappresentato, pena la nullità della scheda. Ciascun delegato può esprimere fino a un massimo di 3 preferenze da attribuire ai candidati nell'ambito della medesima lista. Il voto di preferenza costituisce voto di lista. In presenza di più liste l'assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero dei voti validi - al netto delle schede bianche e nulle - per quello dei seggi cui provvedere. I seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

5. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. A parità di resti tra liste che abbiano quozienti pieni, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto più voti. Nel caso di quozienti pieni e di voti pari è prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianità di iscrizione per l'attività di lavoro autonomo presso l'Ente; in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

6. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applica il criterio di cui al precedente comma 5.

7. Nel caso in cui uno dei consiglieri cessasse dalla funzione per dimissioni o altro motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista di cui fa parte il componente da sostituire ovvero, qualora non sia possibile individuare il sostituto sulla base di tale criterio, il Consiglio di Indirizzo Generale procede ad eleggere il componente mancante secondo le modalità previste ai commi precedenti per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione. Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può altresì, essere eletto amministratore, e se eletto decade dall'ufficio, chi abbia riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione.

8. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

9. I Delegati non eletti in seno al Consiglio di Amministrazione acquisiscono, al termine delle operazioni di elezione del predetto organo, la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale.

10. Il Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale è eletto, a scrutinio segreto, alla prima riunione utile del Consiglio di Indirizzo Generale tra i propri componenti e resta in carica, salvo dimissioni o revoca, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Consiglio di Indirizzo Generale procede ad eleggere un nuovo Coordinatore tra i propri componenti.



11. Qualora uno dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale cessasse dalla carica, si provvederà alla sostituzione convocando le relative elezioni nella circoscrizione interessata. Il candidato eletto acquisisce da subito la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale. Non si provvederà alla sostituzione nel caso in cui la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale intervenga in data successiva al 240° giorno antecedente la data di scadenza del mandato del predetto Organo.

#### **Articolo 24 Nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci**

1. Il componente del Collegio dei Sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) dello Statuto è nominato dal Consiglio di Indirizzo Generale di norma alla prima riunione utile e comunque non oltre i sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto. Il Sindaco supplente è nominato dal Consiglio di Indirizzo Generale ai fini dell'eventuale subentro in sostituzione del componente effettivo che cessa dalla carica.

2. I candidati alla predetta carica di Sindaco devono presentare la propria candidatura all'Ente a mezzo pec entro e non oltre i 15 giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto. L'Ente provvede a dare avviso sul proprio sito istituzionale delle modalità di presentazione delle candidature

3. Possono candidarsi alla carica di Sindaco di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) coloro che risultino iscritti nel Registro dei revisori dei conti da almeno 10 anni e abbiano maturato almeno tre anni di esperienza in Collegi sindacali di Enti di categoria (INPGI, Federazione Nazionale della Stampa o Associazioni Regionali di Stampa federate, Consigli degli Ordini professionali Nazionale o Regionali, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) o di altre istituzioni pubbliche o private che svolgono funzioni pubbliche.

4. Le candidature pervenute all'Ente sono selezionate dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposte al Consiglio di Indirizzo Generale per le relative nomine, secondo i criteri del comma 3.

#### **CAPO QUARTO Patrimonio e Bilancio**

##### **Articolo 25 Patrimonio ed entrate**

1. L'Ente attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

- a) i contributi versati dagli iscritti e dai committenti nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti;
- b) i redditi derivanti dalle attività patrimoniali;
- c) le altre somme pervenute a giusto titolo.
- d) le donazioni, lasciti ed eventuali altri atti di liberalità.

2. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente comma, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari nonché direttamente da immobili.

3. Il patrimonio dell'Ente è gestito nell'interesse esclusivo dello stesso e per i propri scopi istituzionali in conformità alle norme di legge, allo statuto e all'apposito regolamento degli investimenti, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e Finanze.

##### **Articolo 26 Esercizio Finanziario e Bilanci**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono compilati un bilancio preventivo, che deve contenere i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi, le note di variazione in assestamento e un bilancio consuntivo.

3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione redige e trasmette al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio di Indirizzo Generale, convocata per



*l'approvazione del bilancio.*

*5. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010 e relativi regolamenti attuativi o da altro analogo Organo di Vigilanza di altro Paese Europeo.*

*6. I bilanci, corredati dei relativi atti, sono trasmessi tempestivamente, dopo la loro approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.9.comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*

#### **Articolo 27** **Bilancio consuntivo**

*1. Il bilancio dell'Ente, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato economico dell'esercizio deve essere redatto applicando, in quanto compatibili con la natura giuridica dello stesso, le norme di cui al titolo V del Codice civile in materia di redazione di bilancio delle società e i principi contabili nazionali ed internazionali comunemente accettati.*

*2. Nella nota integrativa al bilancio sono annualmente riportati i distinti valori dei montanti contributivi rivalutati in base alla vigente normativa, riferiti agli iscritti non ancora titolari di pensione nonché ai pensionati in essere. Nella medesima nota si dà, altresì, evidenza del rapporto tra i valori dei predetti montanti e il valore del patrimonio netto.*

*3. Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è depositata presso la sede dell'Ente almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di indirizzo generale, convocata per l'approvazione del bilancio.*

#### **Articolo 28** **Bilancio preventivo e variazioni**

*1. Il bilancio preventivo è composto da relazioni ed allegati e deve contenere la previsione degli stanziamenti relativi a tutte le voci economiche con distinto riferimento alle spese di funzionamento o a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché deve prevedere i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella determinazione del piano di impiego dei fondi.*

*2. Le variazioni economiche al bilancio di previsione, deliberate nei modi e con le procedure previsti per il bilancio preventivo, consentono, nel corso dell'esercizio, di apportare modifiche in assestamento al bilancio stesso.*

*3. Il Collegio dei Sindaci redige la relazione sui risultati dell'esercizio e sugli stanziamenti effettuati e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La predetta relazione è depositata presso la sede dell'Ente almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di indirizzo generale, convocata per l'approvazione del bilancio.*

#### **Articolo 29** **Bilancio Tecnico**

*1. Con periodicità almeno triennale il Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio tecnico attuariale.*

*2. L'incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale viene assegnato dal Consiglio di Amministrazione.*

*3. La gestione economica finanziaria deve assolvere l'equilibrio di bilancio mediante provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, che l'Ente deve approvare al fine di salvaguardare o ripristinare l'equilibrio della gestione previdenziale di lungo periodo.*

#### **Articolo 30** **Fondi di riserva e fondi patrimoniali**

*1. Nel bilancio consuntivo è iscritto il Fondo della Riserva legale e i Fondi per le prestazioni assistenziali.*

*2. Sono iscritti, altresì, i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all'ammortamento o deprezzamento dei beni mobili e*



immobili.

3. L'accantonamento al Fondo della Riserva legale viene annualmente deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 4, lettera e) del Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.

#### **Articolo 31 Trasparenza**

1. L'Ente assicura il rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza nei confronti degli iscritti e promuove forme di adeguata informazione in ordine alle regole che disciplinano il rapporto assicurativo e le relative prestazioni.

2. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e dei pensionati è regolata dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e dalle altre norme vigenti in materia.

#### **Articolo 32 Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle altre disposizioni di legge generali e speciali, in quanto applicabili.

